

RG 1468/2013

Il giudice a scioglimento della riserva che precede quanto al *fumus boni iuris* osserva:

la società **A** s.r.l. in bonis è stata destinataria di accertamento della Agenzia delle entrate che ha contestato la non configurabilità della fatispecie di cd. cessione intracomunitaria (non suscettibile di imponibile IVA) in relazione a varie cessioni di merce (prodotti ittici) effettuate a due società greche la "C S.A. e la "D S.P.A.

La vicenda è sfociata in un contenzioso con l'amministrazione Finanziaria che ha visto la **A** s.r.l. dopo aver ottenuto una prima sentenza favorevole della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, soccombere nel giudizio d'appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale che con sentenza 35/20/2010 ha accolto l'appello e confermato gli avvisi di accertamento, il che ha portato poi alla emissione di cartella di pagamento per IVA, interessi e sanzioni per ben € 884.331,81.

Dalla motivazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale risulta che le società greche a cui la **A** ha ceduto la merce erano prive di soggettività Iva (di tal che non era già per tale motivo applicabile l'esenzione); inoltre non vi era neppure la prova dell'effettiva movimentazione della merce dalla Italia alla Grecia stante le modalità alquanto "singolari" con cui le operazioni avvenivano: la consegna della merce avveniva in Italia, venivano emesse fatture immediate intestate alle due società greche, con dicitura "trasporto a carico del destinatario con partenza dal deposito di Marghera", con firma illeggibile, a fronte di pagamenti in contanti o assegno circolare; non è mai stato prodotto un qualsivoglia documento di trasporto che attestasse che le merci uscivano effettivamente dal territorio nazionale.

E' da ritenersi all'esito di delibazione sommaria, che sussista la colpa del **B**, quale amministratore unico della società, dovendosi condividere la valutazione della commissione tributaria regionale e risultando il comportamento del **B** non improntato alla dovuta diligenza, posto che egli avrebbe dovuto non solo richiedere alle società greche il numero di identificazione ai fini IVA ma, particolarmente, a fronte delle singolari modalità con cui avvenivano le cessioni, sincerarsi che la merce uscisse effettivamente dal territorio italiano (nel mentre non si è mai premurato di verificare alcunché); rileva poi il fatto che siano state poste in essere molteplici operazioni tutte comotate da tali singolari modalità; né da ultimo il fatto che in primo grado si sia data diversa valutazione dell'occorso e che la colpa dell'amministratore. A ciò si aggiunga che in buona sostanza il **B** dopo la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale ha "abbandonato" senza neppure porla in liquidazione, la società **A** s.r.l. (dal doc 10 risulta che la **A** s.r.l. è passata dai ricavi dell'esercizio 2010 per oltre € 4.265.407,00 ai ricavi dell'esercizio 2011 per € 207.545,00) costituendo una nuova società di cui è unico socio oltre che amministratore unico. Delle obbligazioni sorte a carico della società in ogni caso il **B** risponde anche per la sua qualità di unico socio dal 5.11.2001, illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali, non avendo

provveduto al deposito presso il registro delle Imprese della prescritta dichiarazione. Sul punto va osservato, che ~~benchè *ratione temporis* fosse applicabile la normativa anteriore alla riforma apportata con il Dlgs 6/2003, anche le previgenti disposizioni degli art 2475 e 2475 bis c.c., come sottolineato dal Fallimento, prevedevano l'obbligo di deposito per iscrizione al registro delle imprese di dichiarazione relativa all'unico socio, così come gli attuali art 2462 e 2470 c.c.~~; va altresì osservato che in ogni caso tale obbligo andava adempiuto dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni ex art. 223 bis disp. att. c.c. Nella veste di unico socio illimitatamente responsabile il ~~risponde non solo dell'importo di € 884331,81 relativo all'accertamento di cui si è detto, ma anche degli altri debiti della società e dunque della somma pari in linea capitale a complessivi € 1.488.351,32 come risultante dal doc. 4 del ricorrente.~~

*Il periculum in mora* va nella fattispecie ricondotto ad elementi obiettivi desumibili dalla non rilevante capacità economica del debitore in rapporto all'entità del credito: circa la consistenza economica del debitore si richiamano le indicazioni del Fallimento ricorrente (v. pag 8 del ricorso) in quanto corroborate da idonea documentazione (v. doc. 9, doc da 13 a 17, doc. 19 e doc. 20) da cui risulta che alcune quote di proprietà immobiliare in sua titolarità sono gravate da ipoteca e vi è stato un sequestro presso terzi di equitalia con riferimento alla società di cui ha l'intera partecipazione (la ~~s.r.l.~~); vi sono inoltre anche elementi "soggettivi" desumibili dal comportamento del debitore che ha provveduto ad alienare ai ai nipoti, in data 13.2.2012, la propria quota di 2/12 dell'abitazione di ~~pervenutagli per successione dei genitori.~~

Spese all'esito del giudizio di merito

P.Q.M.

Il giudice

1) autorizza il Fallimento ~~A.~~ ~~s.r.l.~~ in persona del curatore dott. Fabrizio Tagliabracce a procedere a sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e sui crediti anche presso terzi di ~~fino a concorrenza di € 1540,00 per capitale interessi e spese.~~

2) Spese all'esito del giudizio di merito

Si comunichi

Venezia 17.4.2013

Il giudice

dott. Lilibiana Guzzo

*L. Guzzo*

